Lodi, 16 settembre 2016
Cat. 09 Cl. 04 - f.

Ordinanza n. 387 del 16/09/2016

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(assunti i poteri del Sindaco)

Premesso:

- che alle ore 20,45 del giorno 17 settembre 2016, presso il palazzetto dello Sport "Palacastellotti" di Via Piermarini, si disputerà l'incontro di hockey su pista tra le squadre "Amatori Wasken Lodi" - "Forte dei Marmi", valevole per la "Finale di Supercoppa italiana";
- che per la circostanza è previsto un consistente afflusso di pubblico;
- che, in ragione di quanto sopra, in sede di riunione tenutasi in data 15/09/2016 presso la Prefettura di Lodi - Ufficio Territoriale del Governo - , al fine di prevenire e scongiurare il possibile verificarsi di episodi di intolleranza e violenza tra le opposte tifoserie, è stato richiesto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'estensione del divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica (già in vigore per l'esercizio presente all'interno della struttura) anche ai pubblici esercizi posti vicinanze dell'impianto sportivo, e precisamente Via Piermarini e via T. Zalli (da via Piermarini a Via S. Colombano);

Ritenuto opportuno porre in essere tutte le misure volte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini;

Richiamati:
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente "Delle autorizzazioni di polizia" e "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- il disposto dell'art. 5 della Legge 25/08/1991, n. 287 nonché dell'art. 70 comma 2 della Legge Regionale 3/2/2010, n. 6;
- l'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 24/05/2004 che vieta lo svolgimento di attività commerciali in forma itinerante sul territorio comunale tra le ore 19,00 e le ore 7,00;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, dalle ore 18,30 alle ore 24,00 del 17 settembre 2016 sono vietate la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi posti nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport "Palacastellotti" di via Piermarini e nei pubblici esercizi ubicati nell'area dell'impianto e precisamente Via Piermarini e via T. Zalli (da via Piermarini a Via S. Colombano);

è inoltre fatto divieto a chiunque

a) di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande in contenitori idonei all'offesa della persona, anche se dispensate da distributori automatici;
b) di consumare in luogo pubblico bevande in contenitori idonei all'offesa della persona;
c) di detenere in luogo pubblico bottiglie di vetro o altri contenitori idonei all'offesa della persona.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981.

In caso di accertata reiterata violazione al divieto, è inoltre disposta la sospensione della licenza di esercizio ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18/06/1931, n. 773.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza, alle Forze di Polizia ex art. 16 L. n. 121/1981.

Viene inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e trasmesso agli esercenti delle attività che partecipano all'evento ed agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Il Commissario Prefettizio
(assunti i poteri del Sindaco)
Dott. Mariano Savastano